

Civile Ord. Sez. 6 Num. 49866 Anno 2022
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: TATANGELO AUGUSTO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data pubblicazione: 17/05/2022
SESTA SEZIONE CIVILE - 3

composta dai signori magistrati:

dott. Adelaide AMENDOLA

dott. Francesco Maria CIRILLO

dott. Marco ROSSETTI

dott. Augusto TATANGELO

dott. Stefano Giaime GUIZZI

Presidente

Consigliere

Consigliere

Consigliere relatore

Consigliere

Oggetto:

**AZIONE REVOCATORIA
(ART. 2901 C.C.)**

Ad. 04/05/2022 C.C.

R.G. n. 30022/2020

Rep. _____

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 30022 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto

da

TEODORI Lamberto (C.F.: TRD LBR 62B03 A760X)

rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Calafiore (C.F.: CLF GNN 63A15 G920B)

TEODORI Lucia (C.F.: TRD LCU 91D68 D542K)

ALESIANI Maria (C.F.: LSN MRA 63B64 F722U), in proprio e quale legale rappresentante della IMMOBILIARE LUCIA S.r.l. (P.I.: 01920640446)

rappresentate e difese dall'avvocato Filippo Polisenà (C.F.: PLS FPP 60E24 D643J)

-ricorrenti-

nei confronti di

PAPIRI Velika (C.F.: PPR VLK 76L46 D5420)

rappresentata e difesa dall'avvocato Fulvia Bravi (C.F.: BRV FLV 78L65 E783L)

-controricorrente-

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Ancona n. 864/2020, pubblicata in data 13 agosto 2020 (e notificata in data 9 settembre 2020);

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 4 maggio 2022 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa



Velika Papiri ha agito in giudizio nei confronti del proprio debitore Lamberto Teodori, del coniuge e della figlia di quest'ultimo, Maria Alesiani e Lucia Teodori, nonché nei confronti della Immobiliare Lucia S.r.l., per ottenere la dichiarazione di inefficacia nei propri confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., di un atto di donazione di alcune unità immobiliari e di un atto di vendita di un appezzamento di terreno, posti in essere da Lamberto Teodori in favore, rispettivamente, della figlia e della moglie (l'atto di donazione), nonché della società (l'atto di vendita).

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Fermo.

La Corte di Appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorrono, con distinti ricorsi, entrambi formulati sulla base di due motivi, sia Lamberto Teodori che Maria Alesiani e Lucia Teodori, quest'ultima anche in qualità di legale rappresentante della Immobiliare Lucia S.r.l..

Resiste, con distinti controricorsi, la Papiri.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380 *bis* c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.

È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della proposta.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del suo ricorso, Lamberto Teodori denunzia «Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ed in particolare dell'art. 2901 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. con riferimento all'atto pubblico di donazione a rogito Notaio Dott. Alfonso Rossi Rep. n. 208125, Racc. n. 25464, stipulato in data 22/06/2006».



Con il primo motivo del loro ricorso, Lucia Teodori e Maria Alesiani denunciano «Violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 cc in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 cpc atto di donazione sopra meglio specificato».

Gli indicati motivi di ricorso hanno ad oggetto l'atto di donazione in favore di Maria Alesiani e Lucia Teodori, pongono analoghe questioni e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente.

I ricorrenti contestano la sussistenza dei presupposti soggettivo e oggettivo necessari ai fini della revoca dell'atto di donazione.

Sostengono che il donante, Lamberto Teodori, non avrebbe avuto alcuna consapevolezza di ledere le ragioni creditorie della Papiri, con l'atto di donazione posto in essere in favore della moglie e della figlia e, anzi, che tale atto non avrebbe in alcun modo compromesso la sua consistenza patrimoniale; sostengono altresì che l'atto sarebbe anteriore al sorgere del credito della stessa Papiri, senza che fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne le ragioni.

In primo luogo, va rilevata l'inammissibilità del ricorso, con riguardo all'indicato atto di donazione, in relazione alla posizione dalla Immobiliare Lucia S.r.l., per difetto di interesse, non essendo la stessa parte di tale atto.

Il ricorso, sotto tale profilo, è da ritenere ammissibile solo in quanto proposto da Lucia Teodori e Maria Alesiani in proprio, oltre che da Lamberto Teodori.

In ogni caso, i motivi di ricorso in esame sono manifestamente infondati.

Per quanto riguarda la sussistenza delle ragioni creditorie poste a base dell'azione revocatoria e la collocazione temporale dell'atto dispositivo rispetto all'insorgenza delle medesime, la decisione impugnata risulta conforme ai principi di diritto costantemente affermati da questa corte (che i ricorsi non offro-



no ragioni per rivedere), secondo i quali «*per l'esercizio dell'azione revocatoria è sufficiente una ragione di credito eventuale, mentre il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale*» (cfr., *ex multis*: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22161 del 05/09/2019, Rv. 654936 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1968 del 27/01/2009, Rv. 606331 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12678 del 17/10/2001, Rv. 549698 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 8013 del 02/09/1996, Rv. 499434 - 01; più di recente: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11121 del 10/06/2020, Rv. 658141 - 01 con la precisazione per cui, nel caso di credito litigioso - comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria - per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, se di fonte contrattuale, o alla data dell'illecito se si tratta di credito risarcitorio da fatto illecito).

Nella specie, le ragioni creditorie della Papiri nei confronti della società di cui Lamberto Teodori era socio illimitatamente responsabile e, quindi, anche nei confronti di quest'ultimo, quale obbligato in solido con la prima, hanno ad oggetto differenze retributive certamente maturate anteriormente all'atto dispositivo impugnato, posto in essere nel giugno 2006, sebbene accertate giudizialmente in data successiva, come del resto correttamente rilevato, in fatto, nella sentenza impugnata, in cui si fa riferimento ad una richiesta di conciliazione avanzata dalla creditrice, in relazione a tali pretese, addirittura nel novembre 2004, quindi circa un anno e mezzo prima della donazione.

L'anteriorità della pretesa creditoria rispetto all'atto dispositivo e la natura gratuita di quest'ultimo comportano poi, ai sensi



dell'art. 2901 c.c., la sufficienza, sul piano soggettivo e ai fini della revoca, della consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato alle ragioni della creditrice.

Anche sotto tale ultimo aspetto, la decisione impugnata, che ha ritenuto sussistente tanto il suddetto pregiudizio quanto la relativa consapevolezza da parte del debitore, è conforme, in diritto, ai consolidati principi affermati da questa Corte (che i ricorsi non offrono ragioni per rivedere), secondo cui *«in tema di azione revocatoria ordinaria, non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (es., a seguito della dismissione di beni), ma anche in una modificazione qualitativa di esso (es., in caso di conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili o in una prestazione di "facere" infungibile)»* con la precisazione che rimangono *«invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo»* (cfr., in tal senso, *ex multis*: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3470 del 15/02/2007, Rv. 598224 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15310 del 07/07/2007, Rv. 598607 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 24757 del 07/10/2008, Rv. 604814 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1896 del 09/02/2012, Rv. 621268 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 26151 del 12/12/2014, Rv. 633695 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13343 del 30/06/2015, Rv. 635807 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 25733 del 22/12/2015, Rv. 638077 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 19207 del 19/07/2018, Rv. 649739 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019, Rv. 654318 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 9192 del 02/04/2021, Rv. 661147 – 01).

Nella specie, l'accertamento, in fatto, della sussistenza degli indicati presupposti (sia in relazione alla sussistenza della mo-



dificazione qualitativa del patrimonio del Teodori tale da rendere più incerto o difficile il soddisfacimento del credito della Papiri, sia in relazione alla consapevolezza di tale modificazione da parte del Teodori) risulta effettuato dai giudici del merito sulla base di motivazione adeguata, non apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede (oltre ad emergere in realtà con immediata evidenza, in base allo stesso atteggiarsi delle vicende sostanziali sin qui esposte).

2. Con il secondo motivo del suo ricorso, Lamberto Teodori denuncia «Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ed in particolare dell'art. 2901 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. con riferimento all'atto pubblico di compravendita Rep. n. 14607 del 05/06/2007 a rogito Notaio Avv. Sergio Sanangelatoni»

Con il secondo motivo del loro ricorso, Lucia Teodori e Maria Alesiani denunciano «Violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 cc in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 cpc atto di compravendita sopra meglio specificato».

Gli indicati motivi di ricorso hanno ad oggetto l'atto di compravendita in favore della Immobiliare Lucia S.r.l., pongono le medesime questioni e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente.

I ricorrenti contestano – evidentemente in aggiunta alle censure di cui ai motivi di ricorso già esaminati nel precedente paragrafo – la sussistenza dell'elemento soggettivo necessario ai fini della revoca, in capo all'ente beneficiario dell'atto dispositivo.

In primo luogo, va rilevata l'inammissibilità del presente motivo di ricorso, in relazione alla posizione di Lucia Teodori, e di Maria Alesiani in proprio, per difetto di interesse, non essendo, queste ultime, parti dell'atto impugnato.

Numero registro generale 30022/2020

Numero sezionale 4699/2022

Numero di raccolta generale 15866/2022

Data pubblicazione 17/05/2022



Il motivo di ricorso è da ritenere ammissibile solo in quanto proposto dalla Immobiliare Lucia S.r.l., oltre che da Lamberto Teodori.

Va inoltre ribadito quanto già esposto in relazione ai motivi di ricorso esaminati nel paragrafo precedente, con riguardo all'antiorità del credito dell'attrice rispetto all'atto dispositivo (tenuto conto che l'atto di compravendita per cui è causa è intervenuto addirittura nel 2007, cioè circa un anno dopo quello di donazione).

Tanto premesso, anche i motivi di ricorso in esame risultano manifestamente infondati.

La corte di appello ha in effetti fondato sui rapporti familiari tra le parti interessate (e, in particolare, sulla circostanza che la legale rappresentante della società acquirente era il coniuge dell'alienante) una non irragionevole presunzione di fatto di conoscenza delle reciproche situazioni patrimoniali: ed è in proposito appena il caso di ribadire che, secondo il costante orientamento di questa Corte (che i ricorsi non offrono ragioni per rivedere), non solo la prova della conoscenza del pregiudizio delle ragioni creditorie *«può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato»* (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16221 del 18/06/2019, Rv. 654318 - 02; Sez. 3, Sentenza n. 5618 del 22/03/2016, Rv. 639362 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 27546 del 30/12/2014, Rv. 633992 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 17327 del 17/08/2011, Rv. 619033 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 2748 del 11/02/2005, Rv. 579523 - 01), ma, più in particolare, si è specificamente statuito che *«la prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo paren-*



tale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente» (cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 1286 del 18/01/2019, Rv. 652471 – 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 5359 del 05/03/2009, Rv. 607194 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 8804 del 17/03/2022, non massimata).

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 360 *bis*, comma 1, n. 1, c.p.c..

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, tenuto conto dell'aumento previsto sull'unico compenso dovuto in favore del difensore che assista un unico soggetto contro più soggetti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. 10 marzo 2014 n. 55.

Non sussistono invece, a giudizio della Corte, i presupposti per la condanna dei ricorrenti, nella presente sede, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 *quater*, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

per questi motivi

La Corte:

- dichiara inammissibile il ricorso;
- condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi € 7.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 *quater*,



del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, Sottosezione 3, in data 4 maggio 2022.

Il presidente
Adelaide AMENDOLA

